

Fondazione Ordine Ingegneri Provincia di Milano

Seminario
LA RESPONSABILITA' DELL'INGEGNERE
Martedì 10 Maggio 2011

Le coperture assicurative

Stefano Daolmi

Credo che nell'anno 2011, contrariamente a quanto era necessario fino a non moltissimi anni fa, non serva perdere tempo per convincere gli Ingegneri liberi professionisti della seria probabilità di essere oggetto di richieste di risarcimento danni da parte di terzi a causa di errori, o presunti errori, commessi nell'esercizio dell'attività professionale, e quindi della indispensabilità di avere una copertura assicurativa adeguata., sia nelle condizioni contrattuali sia nell'entità del massimale, a far fronte a sgradevoli situazioni.

Quello che è ancora un arduo compito di un bravo Broker di assicurazioni è proprio spiegare e far comprendere quando una copertura assicurativa è adeguata e quando no.

L'altro impegno gravoso deriva dal fatto che, ancora oggi, non sono molti gli Assicuratori disposti a concedere questo tipo di coperture, che, in passato hanno dato grossi dispiaceri in alcuni settori (medici, notai, avvocati, e altri) e, tra le possibilità reperibili sul mercato assicurativo, non è tutto oro quello che luccica. Quando addirittura non luccica neppure.

La responsabilità di cui parliamo è comunemente definita "professionale" (terminologia sconosciuta al codice civile) solo ai fini assicurativi, perché si vuole intendere quella derivante dallo svolgimento di un'attività specifica, per distinguerla dalla responsabilità, che, solo per intenderci, potremmo definire "generica", che riguarda chiunque – a prescindere dall'attività che svolge – commetta un "atto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". L'origine dell'obbligo di risarcimento è la stessa (art.2043 codice civile), ma è ben diversa la disponibilità degli assicuratori all'assunzione dei ben diversi rischi.

Mi preme anche chiarire, in questo contesto giuridico, un punto: questa responsabilità si chiama "extracontrattuale" in quanto è stabilita dalla legge. Si distingue dunque da quella detta "contrattuale", che invece deriva dalla violazione non del principio tutelato dall'art.2043 ma semplicemente dagli impegni assunti liberamente in un contratto. Questa responsabilità è esclusa dall'assicurazione "professionale" di cui stiamo parlando e questo aspetto richiede particolare attenzione poiché è frequente ormai l'obbligo di sottoscrizione di clausole contrattuali particolarmente onerose.

Naturalmente non è in discussione il fatto che semplicemente esista un contratto (incarico professionale) alla base del rapporto tra professionista e committente. E' invece ovvio che, qualora il contratto contenga clausole che attribuiscono al professionista obblighi ulteriori non previsti dalla legge generale (es.: penali o sanzioni a favore del committente o assunzioni di responsabilità non competenti al professionista) le conseguenze di questi obblighi non possono essere addossate

all'assicuratore, il quale infatti, di questo rischio della responsabilità contrattuale non ne vuol neppure sentir parlare.

Fatta questa noiosa premessa giuridica, possiamo passare a parlare dell'argomento principale e cioè di quando una polizza di responsabilità civile dell'Ingegnere libero professionista può definirsi adeguata ai rischi patrimoniali che l'ingegnere corre.

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La differenza tra un'assicurazione RC "normale" e una "professionale" sta nel fatto che l'oggetto dell'assicurazione deve contemplare il risarcimento del danno **anche patrimoniale** (cioè non solo a persone o a cose) causato a terzi, **compreso tra questi il committente, nell'esercizio dell'attività ...**(specificata).

2. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI.

A questo punto assumono rilevanza essenziale le esclusioni e/o limitazioni, che non devono essere tali e tante da togliere valore all'estensione.

La prima di queste limitazioni potrebbe riguardare la garanzia dei **DANNI ALL'OPERA**, che sono, palesemente, i casi più frequenti di contestazione e quindi di sinistro. Una garanzia limitata alla sola "*rovina totale o parziale*" è fortemente limitativa, così come una limitazione della garanzia accessoria di "*mancata rispondenza dell'opera*" sia in termini di massimale coperto sia in termini di limiti temporali di pochi mesi dall'ultimazione dei lavori o dal collaudo entro i quali deve manifestarsi il difetto.

Altra possibile limitazione riguarda il "**DANNO INDIRETTO**" (le perdite patrimoniali subite dal terzo non direttamente dal danno ma in conseguenza di questo), il cui onere può essere anche consistente. Particolarmente rilevante in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza di cantiere (494 o 626 e successive modificazioni).

3.FRANCHIGIE/SCOPERTI

La franchigia è normalmente indicata in valore assoluto (es.: 1.000,00 euro) e consente di avere un riferimento certo dell'importo che l'Assicurato dovrà tenere a proprio carico. Può sembrare ovvio che l'ideale sia mantenere ai livelli minimi possibili l'entità della franchigia, ma questo non è per nulla scontato, poiché più è "bassa" la franchigia più è elevato il tasso e quindi il costo (premio) della polizza. La migliore soluzione (in tutti i tipi di assicurazione) è quella che prevede la più "alta" franchigia **sopportabile** possibile. Nel caso sia previsto uno scoperto, questo è in termini percentuali (di norma 10%) e quindi è bene contrattualizzare, oltre al minimo previsto anche un valore massimo ragionevole.

4. RESPONSABILITA' SOLIDALE

Una limitazione di garanzia non eludibile è quella relativa alla Responsabilità solidale. Forse la meno compresa, per usare un eufemismo, dai Clienti. Ci dispiace, ma le cose stanno così (art.1292 e seguenti e art.2055); la norma dice in sostanza che, laddove la legge (o un contratto o una sentenza) prevede la responsabilità solidale, è in facoltà del creditore di "scegliersi" uno dei debitori (il più abbiente o il più "assicurato" o quello che gli pare) per farsi pagare quello che gli altri non possono o non vogliono pagare. Poi questo potrà agire in rivalsa per ottenere quanto anticipato per conto altrui. In parole povere, per quel che ci riguarda, questo significa che se il professionista è condannato al risarcimento in solido con altri (appaltatore, fornitore, altro professionista) può essere costretto dal creditore a saldare il conto per intero (con rivalsa successiva) ma **l'assicuratore rimborserà soltanto la quota di debito a suo carico** (legittimamente, poiché la polizza non può coprire anche le responsabilità altrui). E, come si vedrà più avanti, questa situazione costituirà presunzione di conflitto di interessi nella gestione della vertenza.

5. VALIDITA'

Quali eventi, ma soprattutto avvenuti “quando”, sono coperti? Quando circoliamo in auto, il momento del sinistro è definibile in termini di giorno, ora, minuto e, volendo, anche secondo. Dunque, la polizza interessata è senza dubbio quella che decorre almeno da un minuto prima e scade almeno un minuto dopo. In campo professionale non è così semplice. Raramente il fatto si verifica nel momento stesso in cui si è verificato l'errore attribuibile al professionista. A volte tra i due momenti trascorrono anche anni.

La maggior parte delle polizze attuali adotta la formula chiamata “claims made” che prende a riferimento il momento in cui perviene all'assicuratore la denuncia di sinistro a seguito di una “lagnanza” e quindi, implicita o esplicita, di una richiesta di risarcimento. Quindi, sono compresi i sinistri denunciati nel periodo stesso in cui la polizza è in vigore (effetto-scadenza) o lo è stata precedentemente **senza soluzione di continuità**. Ma, se l'evento (errore, negligenza, ecc.) che ha causato il danno risale ad un momento ancora precedente? Allora è indispensabile che la polizza preveda un periodo, il più esteso possibile (massimo 10 anni), di **retroattività**. Peraltro previa dichiarazione di non conoscenza di fatti suscettibili di motivare richieste risarcitorie. I 10 anni indicati tengono conto del fatto che il progettista è responsabile per legge per 10 anni appunto in caso di rovina totale o difetto grave dell'edificio. E quindi passiamo al punto 6.

6. POSTUMA

Il momento in cui l'Ingegnere decide di andare in pensione dovrebbe essere anche quello in cui può finalmente “mettersi tranquillo”. Ma, è possibile mettersi tranquilli con il pensiero che per altri 10 anni potrebbero ancora arrivare delle “tegole” impreviste, magari tramandate anche agli eredi? L'unica soluzione è data dalla clausola della **GARANZIA POSTUMA**. Poche Compagnie di assicurazioni la concedono, ma, anche quando la concedono, bisogna fare attenzione perché potrebbe essere condizionata all'approvazione della Compagnia. (Come dire: te la do se non ti serve e non te la do se ti serve). Inoltre, il costo deve essere prestabilito e non da contrattare al termine della polizza.

7. DENUNCIA DEL SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI

Una prima annotazione riguarda il tema della insorgenza dell'obbligo di denuncia di sinistro. Non vi è dubbio che tale obbligo si configuri nel momento in cui si riceve ufficialmente (lettera, fax, mail, raccomandata) una contestazione o un preavviso di contestazione di attribuzione di responsabilità per un errore di progetto o di attività successiva (direzione lavori, collaudo o altro). A maggior cautela, tuttavia, la denuncia cautelativa (che non comporta penalizzazioni tipo bonus/malus) sarebbe consigliabile anche in caso di contestazioni verbali che comportino interventi nel corso dei lavori. Ciò tenendo presente che, all'atto della successiva contestazione ufficiale si fa spesso riferimento ai “precedenti” della questione e questo può mettere in allarme la Compagnia.

Va da sé che la denuncia del sinistro fatta solo al ricevimento dell'atto di citazione può dar luogo a molte riserve dell'assicuratore.

In molti casi, purtroppo, la denuncia si limita alla trasmissione pura e semplice della lettera di contestazione (o, addirittura, dell'atto di citazione). E' bene che sia chiaro che questa trasmissione non costituisce adempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro, che si assolve solo con un'informativa più esauriente, contenente, tra l'altro: la descrizione del fatto contestato; la precisazione del rapporto professionale interessato; le considerazioni del professionista in ordine alla effettiva responsabilità o meno; la valutazione approssimativa del danno conseguente; ogni altra informazione utile.

SPESE LEGALI = DOLENTI NOTE. Un argomento che ha generato equivoci e discussioni è **la copertura delle spese legali. Questa è demandata a polizze specifiche emesse da Compagnie di assicurazioni specializzate che operano solo in questo campo.**

Naturalmente la questione non riguarda le “spese di giudizio” (da rimborsare allo Stato) né quelle della controparte, poiché, in caso di soccombenza queste fanno parte del **risarcimento del danno al terzo** che è l’oggetto dell’assicurazione, ma riguarda le spese della propria difesa.

L’equivoco nasce dal fatto che la clausola in questione prevede che la Compagnia di assicurazioni, in quanto palesemente interessata all’esito della vertenza, ha **la FACOLTA’** di assumere direttamente la gestione della vertenza, assumendosene, in tal caso, anche i costi. Ma facoltà non è sinonimo di obbligo contrattuale. Che altro dire? Senza ingenerare effimere speranze, posso aggiungere che l’assicuratore ha anche la facoltà di riconoscere, entro certi limiti, il rimborso delle spese di difesa, purché non venga chiamato in giudizio a manleva, come invece avviene spesso per garantirsi l’immediata traslazione dell’onere risarcitorio risultante dall’eventuale condanna.